Originale

Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

_____

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. **36**

Inviata ai Capigruppo Cons. il _____ Prot.

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 160/2019 - DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo alle ore diciannove e minuti venti nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PILONE ALBERTO - Sindaco	Sì
2. DE GALEAZZI BARBARA - Vice Sindaco	Sì
3. PRADERIO SERGIO - Assessore	Sì
4. CHIAPPINI ELENA - Assessore	Sì
5. DELLACANONICA LIVIO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. REGIS MILANO MICHELE, che provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig. PILONE ALBERTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 del 31/03/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 160/2019 - DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria detto "Canone Unico Patrimoniale" che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31/03/2021, immediatamente eseguibile, è stato istituito il nuovo **Canone Unico Patrimoniale** con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e con la stessa deliberazione è stato approvato il relativo regolamento, e come previsto dalla normativa vigente, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2021, immediatamente eseguibile, è stato istituito, il nuovo **Canone Unico Patrimoniale relativo alle Aree Mercatali** ed approvato il relativo regolamento;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

CONSIDERATO che con decreto del 13.01.2021 il Ministro dell'interno ha differito al 31.3.2021 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023.

RITENUTO che, in assenza di una specifica normativa contraria, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.».

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che il nuovo Canone Unico Patrimoniale avente natura patrimoniale, non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 4878 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base del Canone Unico Patrimoniale risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro.

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo "Canone Unico Patrimoniale" anche per le aree mercatali a decorrere dal 01 gennaio 2021.

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio di Vigilanza e Attività produttive;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere all'applicazione delle tariffe oggetto del presente atto.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. DI APPROVARE le tariffe del nuovo Canone Unico Patrimoniale come da prospetti allegati alla presente deliberazione (tariffe occupazioni permanenti, tariffe occupazioni temporanee, tariffe aree mercatali e tariffe diffusione messaggi pubblicitari e affissioni) per farne parte integrale e sostanziale.

3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

4. DI DARE ATTO che in fase di prima applicazione ed esclusivamente per l'annualità corrente, i termini per i versamenti del Canone Unico Patrimoniale previsti alla scadenza del 31/01/2021 sono differiti al 28 maggio 2021. Tale differimento si rende necessario per mettere gli Uffici nelle condizioni di elaborare ed emettere gli avvisi di pagamento dando congruo preavviso ai contribuenti che devono effettuare il versamento;

5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

6. Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di procedere con tempestività agli adempimenti conseguenti.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile (firmato digitalmente)
Ser. economico / finanziario - CONTABILE	Favorevole	31/03/2021	MORCHIO DEBORA
Ser. Vigilanza e attività produttice - PILONE	Favorevole	31/03/2021	PILONE ALBERTO

Il presente verbale viene così sottoscritto digitalmente:

Il Sindaco
PILONE ALBERTO

Il Segretario Comunale
Dott. REGIS MILANO MICHELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia informatica del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Varallo Pombia, lì _____

Il Segretario Comunale
Dott. REGIS MILANO MICHELE